

Guida alla Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (T.I.A.)

1. **Premessa**
2. **Presupposto d'imposta**
3. **Soggetti passivi**
4. **Superfici soggette a tariffa**
5. **Locali ed aree non soggette alla tariffa: Esclusione.**
6. **Modalità di misurazione dei locali e delle aree**
7. **Categorie di utenza**
8. **Utenze domestiche - determinazione del numero degli occupanti**
9. **Riduzioni tariffarie**
10. **Agevolazioni (integrato con Fondo sociale)**
11. **Tariffa giornaliera**
12. **Comunicazioni**
13. **Modalità di presentazione delle comunicazioni**
14. **Modalità di pagamento**

1. Premessa

Il Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 90 del 20/03/2006 ha:

- istituito su tutto il territorio comunale, a partire dall'anno 2006, la Tariffa Igiene Ambientale (TIA), secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. N. 22/97 e DPR n. 158/99 considerando abrogata, secondo la medesima disciplina legislativa, la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbana di cui al capo III del D.Lgs n. 507/93, e relative addizionali comunali di legge;
- approvato il Regolamento per la gestione della Tariffa Igiene Ambientale, che si compone di n. 28 articoli;
- affidato la gestione della Tariffa all'ASM-Terni S.p.A. già gestore del servizio igiene ambientale, secondo la disciplina di cui alla Convenzione.

La Legge Ronchi (D.Lgs 22/97) ha stabilito con l'art. 49 che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade devono essere coperti dalla tariffa.

Ogni famiglia ed ogni titolare di attività economica site sul territorio quindi deve pagare una quota per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti.

Lo spirito della nuova tariffa di igiene ambientale si ispira ad un orientamento ambientalista e ad un sistema di calcolo più equo e razionale, dove chi produce più rifiuti (quindi chi più inquina) paga di più.

Una delle novità più significative della nuova tariffa riguarda, per le utenze domestiche, una diversa modalità di calcolo della tariffa che sarà effettuato anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare e non più solo in base ai metri quadri dell'abitazione.

Una diversa ripartizione interesserà anche le imprese che pagheranno anche in base alla categoria merceologica di appartenenza.

Ci saranno quindi famiglie ed imprese che pagheranno di più e famiglie ed imprese che pagheranno di meno rispetto al passato.

La tariffa è calcolata in base alla normativa vigente (in particolare: decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22 e DPR 27 aprile 1999 n°158) ed alle delibere del Consiglio Comunale di Terni (n°90 del 20/03/2006 e n° 297 del 25/09/2006).

La tariffa è costituita di due parti: una fissa (che deve coprire i costi del servizio) e una variabile (che deve coprire i costi relativi alla quantità rifiuti prodotti da ciascun utente).

Rispetto al passato sia per le utenze domestiche che non domestiche risulta diverso il metodo di determinazione dell'importo dovuto. In particolare:

- **per le utenze domestiche** si tiene conto non solo della superficie ma anche del numero dei componenti del nucleo familiare;

- **per le utenze non domestiche** si applicano dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158) e che variano a seconda della categoria di appartenenza.

Così come indicato nei citati atti deliberativi, la **nuova tariffa** viene applicata in **modo graduale**; in tal modo, per ciascun utente, le variazioni in aumento o in diminuzione, rispetto al precedente regime TA.R.S.U., risultano progressivamente introdotte nell'arco del triennio 2006 - 2007 - 2008.

Normative di riferimento:

- D.Lgs. n°22 del 5/02/97 (Decreto Ronchi)
- D.P.R. n°158 del 27/04/99
- Delibere del Consiglio Comunale di Terni:
 - n°90 del 20/03/06
 - n°279 del 19/9/06 (Protocollo d'Intesa)
 - nn°297 e 298 del 25/09/06 (Approvazione Tariffa 2 006 e istituzione Fondo Sociale)
 - n°98 del 29/03/07 (Piano Finanziario e Tariffe)
- Delibere della Giunta Comunale di Terni:
 - n°106 del 03/03/06 (Istituzione TIA)
 - n°385 del 29/6/06 (Approvazione Tariffa anno 2006)
 - n°109 del 22/03/07 (Misure di accompagnamento)

2. Presupposto d'imposta

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione, da chiunque effettuata, di locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. A tal fine l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.

3. Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentate della persona giuridica.

4. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

4. Superfici soggette a tariffa

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte almeno su un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostrì, tettoie di protezione per merci o materie prime. Relativamente ai locali si precisa che:

- Per le **utenze domestiche**, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, vani scala ecc...) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). Sono inclusi i parcheggi coperti ad uso esclusivo.
- Per le **utenze non domestiche** sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
- Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

2. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per tali quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o prodotti).

3. Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Locali ed aree non soggette alla tariffa: Esclusione.

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dall'applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:

a) Locali:

1. Non allacciati ai servizi rete e/o privi di qualunque arredo;
2. Di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
3. Di pertinenza dei fondi agricoli strumentali all'esercizio dell'attività di agricoltore o coltivatore diretto. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra.
4. Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.
5. Solai, sottotetti, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alle parti di altezza non superiore a m.1,50.
6. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos, celle frigorifere, serbatoi, cisterne, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori.
7. Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e alloggi per portieri.
8. Locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni proprie inerenti il culto ed il suo insegnamento.
9. Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) Aree:

1. Impraticabili o intercluse da recinzione;
2. In abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. Adibite a verde;
4. Adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
5. Destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento e serre;
6. Aree coperte e scoperte riservate all'attività agonistica degli impianti sportivi

7. Giardini, orti, aree cortilizie, viali;
8. Parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno, accessori di locali ad uso non domestico, o comunque costituenti pertinenza.

c) Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso esse sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione, e comunque sempre a fare data dall'eventuale comunicazione, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo. Inoltre per le fattispecie di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1, lettera a) tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni mentre, quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso, se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a 150 cm.

7. Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata in fasce di **utenza domestica e non domestica**, è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.

2. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito dello stesso locale, o area scoperta, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente dell'attività che si avvicina per analogia. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore il rilascio, la modifica o la cessazione delle licenze e/o autorizzazioni o dichiarazioni per l'esercizio di attività commerciali o di pubblico esercizio.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

4. In caso di box auto, magazzini o locali di deposito posseduti singolarmente dall'occupante e, pertanto, non classificabili come "serventi" all'abitazione occupata, la tariffa applicata è pari alla **quota fissa** approvata per le abitazioni dei soggetti non residenti, sulla base della fascia di superficie di appartenenza.

5. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata

dall'istituto ospitante, **si applica unicamente la quota fissa**. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di **ricovero permanente** presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta.

8. Utenze domestiche - determinazione del numero degli occupanti

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono ulteriormente suddivise in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Ente Gestore provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.

3. Le utenze **domestiche non residenti** sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti ricavato dalla seguente tabella:

Da mq.	A mq	Componenti
0	55	2
56	75	3
76	95	4
96	110	5
111	o più	6

Lo stesso criterio è applicato anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (**seconda casa**) da un soggetto residente nel Comune.

9. Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito o attivato.

2. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della **quota variabile nella percentuali del 30%**, per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m.

3. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivazioni sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è **ridotta di 1/12** (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

10. Agevolazioni

1. L'Amministrazione Comunale e l'ASM Terni S.p.A. stanno predisponendo delle **forme di incentivazione individuali e collettive della raccolta differenziata**, per le utenze domestiche e non domestiche, che saranno applicate, sperimentalmente, già a partire dal prossimo anno e di cui verrà data tempestiva comunicazione agli utenti.

2. Per le **utenze non domestiche** è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. A questo proposito si stabilisce che:

- la riduzione, applicata sulla **parte variabile** della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 297 del 25/09/2006, per la specifica categoria.
- Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero

3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge (L. 15/68) attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

5. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

6. Inoltre, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 298 del 25.09.2006, è stato istituito, per l'anno 2006, in sede di prima applicazione, il **Fondo Agevolazione per la Tariffa di Igiene Ambientale**, per l'importo di € 300.000,00. L'accesso all'utilizzo del predetto fondo avverrà secondo le seguenti disposizioni:

- *Istituti scolastici pubblici*: contenere l'importo tariffario dovuto da questi utenti nei limiti massimi di un incremento pari al 16%;
- *Utenze con nucleo familiare composto da almeno quattro (4) persone con più di un figlio minore a carico*: si provvederà a riconoscere un'agevolazione consistente nel non considerare, al fine del numero dei componenti il nucleo familiare, i figli superiori al primo, sempre che la soglia di applicazione dell'ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) dello stesso nucleo familiare a cui fa carico non sia superiore di 19.100,00 euro. In questo caso l'accesso all'agevolazione;
- *I nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiori al minimo di pensione erogata dall'INPS* (pari a € 5.558,54 per l'anno 2006) sono esentati dal pagamento della tariffa;
- *Le abitazioni utilizzate da nuclei familiari al cui interno siano presenti portatori di Handicap o invalidi civili al 100%* certificato dalla specifica commissione presso l' A.S.L. sono assoggettate alla tariffa previo abbattimento del 10% della superficie complessiva per ogni soggetto portatore di handicap presente nel nucleo familiare;

Altre riduzioni:

- Per immobili situati oltre 300 metri dal più vicino punto di raccolta è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%.
- Nel caso di componenti del nucleo familiare in stato di ricovero permanente presso casa di cura o altri istituti, è prevista una riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.

Si comunica inoltre che, come indicato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 22/03/07, sono stati previsti i seguenti incentivi:

Incentivi per le utenze domestiche:

a - Stazioni Ecologiche:

è prevista l'erogazione di un premio economico per tutti gli utenti domestici che conferiranno i loro rifiuti differenziati presso le Stazioni Ecologiche di S.Martino, Maratta, Piediluco. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria magnetica ed i conferimenti saranno sommati a quelli dell'intestatario della TIA. Le quantità di rifiuti differenziati saranno sommate attraverso dei coefficienti di ponderazione e per l'anno 2007 l'incentivo è definito nella misura di € 15,00 o di € 30,00 a seconda delle quantità conferite.

b – Raccolta differenziata per “ZONE”:

è prevista l'erogazione di un incentivo economico agli utenti che risiedono nelle zone di raccolta più “virtuose”. Attualmente la raccolta nel Comune di Terni è suddivisa in nove zone coincidenti con i territori delle nove Circostrizioni. A fine anno verrà consuntivata la produzione di rifiuti indifferenziati e di rifiuti differenziati per ogni zona, determinando la relativa percentuale di R.D. e verificando il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della stessa rispetto ai valori dell'anno precedente. Per il 2007 l'obiettivo viene fissato in un incremento del 5% delle percentuali già raggiunte nel 2006: il fondo di incentivazione è stato fissato in circa € 250.000.

c – Compostiere:

L'ASM concede in comodato d'uso gratuito una compostiera a tutti gli utenti che, avendo a disposizione un orto o un giardino di almeno 20 mq, ne facciano richiesta. Per i primi due anni l'incentivo è costituito dal valore commerciale della compostiera superiore ad €50,00, mentre dal terzo anno è previsto uno sconto sulla TIA pari al 20% della quota variabile della tariffa.

11. Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale.
3. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di igiene ambientale, attribuita alla categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta tra quelle riportate nel DPR 158/99 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) per le utenze non domestiche, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare.
6. La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dall'Ente Gestore. L'obbligo di comunicazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. A tale scopo l'ufficio comunale trasmette al gestore del servizio igiene ambientale copia delle autorizzazioni relative alla Tosap.
7. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 3 euro.
8. In caso di svolgimento di attività per periodi superiori ai 182 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale.

9. Per l'attività di controllo e le penalità, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salvo le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera intestataria della relativa autorizzazione o concessione comunale.

11. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f).

Inoltre, sono **esenti** le seguenti **occupazioni occasionali**:

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
- le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
- occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
- In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

12. Comunicazioni

1. I soggetti devono presentare all'Ente Gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, **entro 90 giorni** dall'avvenuta occupazione o dalla variazione. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione, dichiarata o desunta dai documenti che la comprovano, e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare all'Ente Gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.

4. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della stessa all'Ente Gestore. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 4, la cessazione può avvenire anche a cura dell'Ente Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

5. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (Anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, Agenzia del territorio, ecc) provvedendo a comunicare al soggetto interessato la variazione.

6. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della superficie assoggettata a tariffa e ogni altra richiesta di riduzione hanno effetto dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Per avere qualsiasi informazione diretta l'utente può chiamare ASM Terni S.p.A. al **Numero Verde gratuito 800 218 810** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure può recarsi presso gli uffici per il pubblico di ASM Terni S.p.A a Terni in via B. Capponi n. 100 dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

La modulistica di dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione dell'abitazione o locali utilizzati per l'attività economica (da presentarsi sempre entro 90 giorni dalla data in cui si sono verificati i presupposti per la dichiarazione), è a disposizione presso i ns. uffici.

Per tutte le questioni relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2005 gli utenti dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Terni il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e il Martedì e il Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 in piazza Ridolfi 39, telefono 0744-549558 fax 0744-549670

13. Modalità di presentazione delle comunicazioni

1. Per facilitare l'utenza, l'Ente Gestore appronterà apposita modulistica messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione; per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. *(In caso di spedizione postale, via fax o tramite persona diversa, allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile e in corso di validità).*

3. I dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano l'Ente Gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

14. Modalità di pagamento.

Le bollette possono essere pagate secondo le seguenti modalità:

1. presso gli sportelli della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. senza commissioni aggiuntive;
2. presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Spoleto senza commissioni aggiuntive;
3. presso gli uffici postali con versamento sul c.c.p. n. 71611735 intestato ad Asm-Terni S.p.A. – Gestione TIA;
4. con bonifico bancario c/o la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. C.so del Popolo, 45 - Terni sul c/c n° 000000013861; ABI 05704; CAB 14400; CIN F, intestato a "ASM-Terni S.p.A.- Gestione TIA" P. IVA 0693630550

Informazioni utili - sede di via B. Capponi n. 100 - Terni

		dal lunedì al venerdì
sportello aperto al pubblico		8.00 - 12.30
sportello telefonico n° verde	800218810	8.30 - 12.30
centralino	07443911	
N° fax	0744391407	
Email	asmterni@asmterni.it	